

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/910 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'impatto devastante dell'attuale pandemia di Covid-19 sull'aviazione civile internazionale ed europea sta incidendo pesantemente sulla capacità degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo insieme di mantenere una catena di fornitura in entrata efficace ed efficiente. La continuità e la fluidità dei servizi di trasporto merci sono di fondamentale importanza strategica per l'Unione e svolgono un ruolo centrale nella consegna di beni essenziali, tra cui farmaci, attrezzature mediche e altri materiali e sostanze.
- (2) Il regime in entrata dell'Unione nel settore della sicurezza della merce e della posta aerea, di cui al punto 6.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (⁽²⁾), impone che i vettori aerei che trasportano merci e posta nell'Unione europea debbano essere designati ogni cinque anni come «vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un paese terzo» (ACC3) e i relativi prestatori di assistenza a terra debbano essere designati ogni tre anni come «agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (RA3) o «mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (KC3).
- (3) La convalida ai fini della sicurezza aerea UE per la designazione di ACC3, RA3 e KC3 richiede, nell'ambito del procedimento, una visita in loco effettuata da un validatore della sicurezza aerea UE presso i locali dell'operatore per confermare l'effettiva attuazione delle misure.
- (4) Nel corso dell'attuale pandemia di Covid-19, l'effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi è seriamente influenzata e/o ostacolata a causa di ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità o dalla volontà di tali vettori od operatori.
- (5) Numerose designazioni come ACC3, RA3 e KC3 sono in scadenza nei prossimi mesi o sono già scadute, senza possibilità di effettuare la necessaria visita di convalida in loco. In assenza del pertinente status dell'Unione, tali operatori non possono più effettuare operazioni all'interno della catena logistica sicura in entrata dell'Unione, rendendo impossibile il proseguimento delle operazioni essenziali nel momento critico attuale.
- (6) È necessario adottare misure urgenti che stabiliscano l'adeguata base giuridica per attuare un procedimento alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell'Unione colpiti dalla situazione attuale.

(⁽¹⁾) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(⁽²⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

